DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 17 MARZO 2023, N. 42

Art. 6

Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42

All'articolo 6, comma 9, lettera a), del decreto legislativo 17 marzo 2023, n. 42, dopo le parole «non si riscontrino piu' di tre capi non accertati;» sono aggiunte le seguenti: «oppure, per gli interventi di sviluppo rurale per animali di specie ovina e caprina, limitatamente alle aree montane individuate ai sensi dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, per consistenze degli allevamenti superiori ai tredici capi e inferiori a quaranta capi, non si riscontrino piu' del 30 per cento di capi non accertati rispetto al totale dei capi per i quali si chiede il contributo».

Versione in vigore dal 30 dicembre 2023, tuttora in vigore · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo del 17 marzo 2023, n. 42
Estremi	Decreto legislativo 23 novembre 2023, n. 188
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 dicembre 2023

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 22 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-188-2023/art-6-modifiche-all-articolo-6-del-decreto-legislativo-17-marzo-2023-n-42

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it